

STATUTO

BRI.LE.TA. S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: LECCE LE VIA Q. F. BALBO 5

Codice fiscale: 80000730731

Numero Rea: LE - 182342

Parte 1 - Protocollo del 19-02-2002 - Statuto completo da pag 2 a 7

STATUTO

della Società a responsabilità limitata denominata

“BRI.LE.TA. s.r.l.”

con sede in Lecce alla via Quinto Fabio Balbo n.5

Art.1

E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale “BRI.LE.TA. Società a Responsabilità Limitata”, con sede in Lecce alla via Quinto Fabio Balbo n.5.

Art.2

La Società potrà istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia che all'estero.


Art.3

La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata dalla Assemblea dei soci.

Art.4

La Società ha per oggetto l'acquisto, la gestione, la permuta, la vendita di immobili e di diritti immobiliari di qualsiasi natura e specie; la gestione di immobili e di esercizi di tipo alberghiero, turistico, di case per anziani, di ostelli per la gioventù, di sale convegni, di attrezzature per il tempo libero, di parchi di divertimento e simili.

La Società potrà procedere all'acquisto, alla permuta ed alla vendita di cose mobili da utilizzare nell'ambito dell'attività sopra indicata ed in particolare di pezzi di arredamento.



La Società potrà gestire testate periodiche, anche di giornali quotidiani, con espressa esclusione dell'esercizio dell'attività di impresa editrice.

La Società potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre aziende similari o aventi scopi analoghi, affini o comunque connessi ai propri in Italia ed all'estero, e compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie aventi attinenza con gli scopi sociali che saranno ritenute necessarie ed utili al conseguimento degli scopi stessi.

La Società potrà altresì prestare fidejussioni o anche garanzie reali a favore di terzi solo se utili o necessarie per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Art.5

Il capitale sociale è di Euro 78.000, diviso in quote ai sensi dell'art.2474 del codice civile.

E' consentito alla Società di raccogliere presso i propri soci e nei limiti e modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti, fondi attraverso finanziamenti onerosi o gratuiti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con obbligo della Società alla restituzione dei medesimi.

Art.6

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria ed in entrambi i casi è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa delibera sull'approvazione del bilancio annuale, sulla nomina alle cariche sociali e su quant'altro di sua competenza.

Art.7

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sarà ritenuto necessario nell'interesse della Società ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art.8

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, da spedirsi a mezzo raccomandata ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

Le assemblee sono validamente costituite anche senza le formalità sancite dal presente articolo quando è presente l'intero capitale sociale e sono altresì presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi, ove esistano.

Le assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale.


Art.9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, nel caso, dall'Amministratore Unico; in loro assenza da altra persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente della Assemblea nomina il segretario, che può essere anche non socio.

Art.10

Possono intervenire all'Assemblea soltanto i soci regolarmente iscritti nel libro dei soci.



Ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona anche non socio, purché non amministratore o dipendente della Società.

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di quota posseduta.

Art.11

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, tutti anche non soci.

Ad ogni rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea in via preliminare stabilirà se la Società debba essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, determinandone in quest'ultimo caso, il numero dei membri.

Quando Organo Amministrativo della società è un Amministratore Unico, lo stesso resta in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o a dimissioni.

Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazione, lo stesso dura in carica tre esercizi sociali ed i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Le cariche sociali sono remunerate ed i relativi compensi all'Organo Amministrativo vengono determinati dalla Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio.

Art.12

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, salvo quanto espressamente riservato per legge alla Assemblea dei soci.

Egli potrà delegare parte delle proprie attribuzioni anche a persone estranee alla Società.

All'Amministratore Unico spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, comprese le magistrature superiori.

Art.13

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna, salvo quanto espressamente riservato per legge alla Assemblea dei soci.

Egli potrà delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, comprese le magistrature superiori.

Art.14

Il Collegio dei Sindaci eletto dalla Assemblea è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Esso dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti o revocati dalla Assemblea in qualunque tempo.

Art.15

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art.16

Luigi M...ly

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio che verrà depositato secondo le norme di legge.

Art.17

L'approvazione del bilancio da parte della Assemblea vale come esonero per gli Amministratori ed i Sindaci da ogni responsabilità per l'esercizio cui si riferisce.

Gli utili netti di esercizio saranno così ripartiti:

- 5% (cinque per cento) al Fondo di riserva legale;
- il resto a disposizione della Assemblea.

Art.18

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della Società, l'Assemblea determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori e stabilendone i poteri.

Art.19

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

